



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 44 del 13/08/2010

OGGETTO: "PROGETTO DI CODICE DI COMPORTAMENTO EUROPEO RELATIVO ALL'INTEGRITA' POLITICA DEGLI ELETTI LOCALI E REGIONALI" - RACCOMANDAZIONE N. 60/1999 DEL CONGRESSO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI D'EUROPA. - PRESA D'ATTO.

L'anno 2010 il giorno 13 del mese di agosto alle ore 18:15, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 1 ed in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 21 e assenti n.0 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
APRILE Alessandro	X	
CARLA' Roberto	X	
ARMONICO Valerio	X	
ROLLO Pompilio	X	
STEFANIZZI Fabrizio	X	
GRECO Antonio	X	
APRILE Alessandro	X	
GENNACHI Nicola	X	
VETRANO Salvatore	X	
VETRUGNO Cosimo	X	
CALCAGNILE Carlo	X	
CUTRINO Giuseppe	X	
DE BARTOLOMEO Mariarosaria	X	
CARLA' Giovanni	X	
PALADINI Claudio	X	
BUCCARELLA Marco	X	
CAPOCCIA Stefania	X	
NICOLACI Maurilio	X	
SPAGNOLO Maurizio	X	
SPAGNOLO Elio	X	
LANDOLFO Giuseppe	X	

Il Consigliere Sig. STEFANIZZI Fabrizio in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE GRASSO Giuliana.

Immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento in trattazione tenuta dal Sindaco e degli interventi dei Consiglieri Signori Giuseppe Landolfo, Maurilio Nicolaci, Maurizio Spagnolo, Elio Spagnolo e Giuseppe Cutrino **il tutto così come riportato nell'allegato "Interventi" che è parte integrante del presente atto;**

Premesso

che il Consiglio d'Europa ha da sempre riconosciuto l'importanza decisiva della democrazia a livello locale e regionale ritenendo che l'autonomia locale deve soddisfare le aspirazioni di tutti i cittadini europei che vivono nelle città come nei piccoli villaggi, nelle regioni centrali come in quelle periferiche, e oltre le frontiere nazionali;

che il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE) è stato istituito nel 1994 in quanto organo consultivo del Consiglio d'Europa al fine di aiutare gli Stati membri ad attuare i provvedimenti pratici necessari per rendere effettiva l'autonomia locale e regionale;

che in data 15 giugno 1999, nel corso della 6^a riunione plenaria, il Congresso ha approvato ed emanato una raccomandazione [*Recommandation n. 60 (1999)*] nell'ottica di dettare norme etiche di comportamento relativamente ai canoni di integrità politica degli eletti negli organismi locali e regionali;

che è intendimento di questa Amministrazione, che si ritiene a pieno titolo parte della più ampia Comunità Europea ed in coerenza al programma presentato agli elettori e da questi condiviso, fare propria detta raccomandazione adottandola, per le parti di spettanza, quale strumento cardine a cui vincolare l'attività degli eletti;

Visto il "Progetto di Codice di comportamento europeo relativo all'integrità politica degli eletti locali e regionali" allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

Considerato che per propria natura l'argomento in trattazione riveste particolare valore dal punto di vista puramente morale per cui non si ritiene doversi acquisire i pareri di regolarità ex art. 49 del D.Lgs. n.267/2000

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 21 membri del Consiglio presenti e votanti

D E L I B E R A

1) di prendere atto e di fare proprio, per le parti di competenza, il "Progetto di Codice di comportamento europeo relativo all'integrità politica degli eletti locali e regionali", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, adottato in data 15 giugno 1999, nel corso della 6^a riunione plenaria, quale raccomandazione dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa (CPLRE) organo consultivo del Consiglio d'Europa;

2) di dare atto che detto progetto di Codice di comportamento verrà assunto, per quanto di spettanza, quale linea guida dell'azione amministrativa di questo Ente.

Progetto di Codice di comportamento europeo relativo all'integrità politica degli eletti locali e regionali.

Preambolo

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, sottolineando che gli eletti locali e regionali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso, ivi compreso nei confronti degli elettori che non hanno votato per essi;

Considerando che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche;

Profondamente allarmato dal moltiplicarsi degli scandali giudiziari in cui sono implicati responsabili politici a motivo di atti commessi nell'esercizio delle loro mansioni e constatando che il livello locale e regionale non sfugge a questo fenomeno;

Convinto che la promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali e regionali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e regionale e i cittadini;

Persuasos che questo legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione;

Constatando che i dispositivi legislativi sono sempre più completati da Codici di comportamento in vari settori quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie, l'amministrazione;

Stimando che spetti agli eletti locali e regionali assumere un comportamento analogo nelle loro sfere di competenza;

Persuasos che la definizione degli obblighi etici che gravano sugli eletti locali e regionali in un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di riaffermare l'importanza di quest'ultima;

Convinto che tale Codice deve prevedere in maniera più estesa possibile l'insieme dell'azione dell'eletto;

Sottolineando che la definizione di regole di comportamento Implica rispetto degli imperativi etici;

Ricordando parimenti che il ripristino di un clima di fiducia rende necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente e sottolineando al riguardo il ruolo dei cittadini stessi e dei mass media;

Ribadendo infine che l'imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli eletti locali e regionali di svolgere il loro mandato e ricordando al riguardo le disposizioni pertinenti contenute in tal senso nella Carta europea dell'Autonomia locale e nella bozza di Carta europea dell'Autonomia regionale;

Prendendo in considerazione i testi in vigore all'interno degli Stati membri e i lavori internazionali pertinenti, propone il seguente Codice di condotta circa l'integrità degli eletti locali e regionali:

TITOLO I - CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1- Definizione dell'eletto.

Ai fini del presente Codice, il termine "eletto" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da

parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale o regionale).

Articolo 2 - Definizione delle funzioni.

Ai fini del presente Codice, il termine "funzioni" designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l'insieme delle funzioni esercitate dall'eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.

Articolo 3 - Oggetto del Codice.

L'oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell'informare

i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.

TITOLO II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 4 - Primato della legge e dell'interesse generale.

Gli eletti seguono i loro Uffici in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto persegue l'interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 5 - Obiettivi dell'esercizio del mandato.

L'eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.

Articolo 6 - Esercizio del mandato.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.

Si astiene dall'incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III - OBBLIGHI SPECIFICI

Capitolo 1 - Accesso alla funzione

Articolo 7 - Regole in materia di campagna elettorale.

La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso.

Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.

In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati

della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 8 –Clientelismo.

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 9 - Esercizio di competenze a proprio vantaggio

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto.

Articolo 10 - Conflitto d'interesse

Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo (locale o regionale), l'eletto s'impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione.

L'eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 11 - Cumulo

L'eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici.

L'eletto si astiene dall'esercitare altri incarichi politici che gli impediscano di esercitare il proprio mandato di eletto Locale o regionale.

L'eletto si astiene dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12 - Esercizio delle competenze discrezionali.

Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse generale della sua decisione.

Articolo 13 - Divieto di corruzione.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente.

Articolo 14 - Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria.

L'eletto s'impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com'è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche.

Capitolo 3 - Cessazione di funzioni.

Articolo 15- Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo cessazione delle sue funzioni; in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni;

- in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni;

- in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.

TITOLO IV - MEZZI DI CONTROLLO

Capitolo 1 - Accesso alla carica

Articolo 16 - Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali.

Nell'ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l'ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole.

Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l'importo delle sue spese.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 17 - Dichiarazione d'interessi.

L'eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione patrimoniale.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Articolo 18 - Rispetto dei controlli interni ed esterni.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un controllo motivato e trasparente dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.

Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità.

La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell'esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti.

TITOLO V - RAPPORTI CON I CITTADINI

Articolo 19 - Pubblicità e motivazione delle decisioni.

L'eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso.

L'eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta confidenzialità.

Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

TITOLO VI - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 - Assunzione del personale.

L'eletto s'impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio.

In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.

Articolo 21 - Rispetto della missione dell'amministrazione.

Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del suo potere gerarchico.

Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 22 - Valorizzazione della missione dell'amministrazione.

Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale.

TITOLO VII - RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Articolo 23 – Richieste d'informazione.

L'eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d'informazione da parte dei mass media per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell'eletto o di un terzo.

Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi

che si trovano sotto la sua responsabilità.

TITOLO VIII - INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 24 – Diffusione del Codice presso gli eletti.

L'eletto s'impegna ad aver letto e capito l'insieme delle disposizioni del presente

Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi

guidare dalle disposizioni del Codice.

Articolo 25 – Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media.

Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
STEFANIZZI Fabrizio

IL SEGRETARIO GENERALE
GRASSO Giuliana

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il _____ per restarvi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE
GRASSO Giuliana

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:
 - ☐ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);
 - ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Veglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
GRASSO Giuliana